



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Segnalazione di contrasto

Rel. n. 135

Roma, 10 luglio 2012

**COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - Dichiarazione di litispendenza e contestuale decisione nel merito su altre questioni e domande - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Impugnazione nei modi ordinari - Necessità - Fondamento.**

**COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - Dichiarazione di litispendenza e contestuale decisione nel merito su altre questioni e domande - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Impugnazione nei modi ordinari - Necessità - Fondamento.**

La Sezione Civile Sesta – II di questa Corte, decidendo su ricorso per regolamento di competenza, ha pronunciato l'ordinanza n. 9480 dell'11 giugno 2012, Rv. 6227412 (Pres. Goldoni; Rel. Carrato; P.M. Fucci -concl. conf.-; in causa Tomar S.r.l. ed altri c/Porto di Lavagna s.p.a.; n. Reg. Gen. 18656/10; resa all'udienza del 11 maggio 2012; n. Reg. Sez. 347/2012), così massimata da questo Ufficio:

*<<Qualora il giudice abbia dichiarato la litispendenza tra due giudizi, in relazione alle domande svolte da alcuni attori nei confronti della convenuta, in quanto già proposte davanti a diverso giudice, e contestualmente preso in esame la posizione sostanziale di altro attore, nonché deciso nel merito le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta, la relativa sentenza deve ritenersi impugnabile nei modi ordinari con l'appello, non vertendosi nell'ipotesi di una pronuncia di tipo esclusivamente processuale, che abbia statuito solo sulla competenza, in relazione al disposto di cui all'art. 42 cod. proc .civ., il quale richiama, a tal fine, anche il precedente art. 39 cod. proc. civ.>>.*

L'ordinanza n. 9480 del 2012 ha evidenziato come, ai fini dell'esperibilità del regolamento, potendo l'impugnazione riguardare esclusivamente la questione relativa alla violazione sulla competenza in cui sia incorso il giudice *a quo*, per decisione "di merito" deve intendersi non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni – di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminare di merito – diverse da quelle sulla competenza, la cui risoluzione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità, e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento.

In questo senso si erano determinate, di recente, le richiamate Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9754 del 23/04/2010 (Rv. 612581), la quale aveva rigettato l'eccezione del controricorrente sulla necessità che il ricorso per cassazione, anziché nelle forme ordinarie, dovesse proporsi come regolamento necessario di competenza, *ex art. 42 cod. proc. civ.*, rilevando che la sentenza impugnata si era pronunciata non solo sulla questione concernente la competenza, ma anche su quella pregiudiziale relativa all'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza e sull'appello incidentale investente le spese di lite; nonché Cass., Sez. 1, Sentenza n. 371 del 10/01/2011 (Rv. 616462), che aveva cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale, disattesa l'eccezione di incompetenza proposta, aveva esaminato, in un giudizio di opposizione alla stima nella espropriazione per pubblica utilità, anche l'eccezione di improponibilità della domanda -sollevata avendo riguardo alla mancata emissione del decreto di espropriazione ed all'intervenuto acquisto della proprietà in virtù di occupazione acquisitiva- conseguendone che il mezzo d'impugnazione esperibile era l'appello, e non il regolamento di competenza, neppure facoltativo.

In precedenza, in senso analogo si era espressa Cass. Sez. L, Sentenza n. 18425 del 24/08/2006 (Rv. 591671), secondo cui: *“Ai fini dell'impugnabilità con istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per decisione di merito si intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto complessivo della pronuncia risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia. Pertanto, qualora il giudice abbia dichiarato la litispendenza tra due giudizi (di cui uno sospeso *ex art. 295 cod. proc. civ.*) relativi alle domande, avanzate dall'INAIL, di rimborso dell'importo equivalente alla rendita costituita in favore degli eredi di un assicurato in dipendenza dell'indennizzabilità dell'infortunio occorso al loro congiunto e dichiarato, contestualmente, inammissibile, per motivi di merito, la domanda di surroga proposta dall'INAIL, la relativa sentenza deve ritenersi impugnabile nei modi ordinari con l'appello, non vertendosi nell'ipotesi di una pronuncia di tipo esclusivamente processuale che abbia statuito solo sulla competenza, in relazione al disposto di cui all'art. 42 cod. proc. civ., che richiama, a tal fine, anche il precedente art. 39. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello sul presupposto che dovesse essere formulato il regolamento necessario di competenza)”*.

In tale occasione, la S.C. aveva evidenziato come la sentenza di primo grado, statuendo in ordine all'azione di rivalsa, avesse esulato dalla questione di competenza in senso stretto, preconstituendo un capo autonomo della pronuncia, con il quale era stata decisa una questione di merito, la cui presenza consentiva alla parte di impugnare con atto di appello. Ciò perché *“la parola merito (utilizzata nell’art. 42 c.p.c.) è usata secondo la sua più lata eccezione sino a comprendere ogni questione che sia diversa da quella concernente la determinazione della competenza, sia essa di natura materiale o formale, pregiudiziale attinente al processo o preliminare di merito”*. Così, nel dichiarare inammissibile l'appello, il giudice del gravame non aveva esaminato se il Tribunale, pur statuendo nel dispositivo della sentenza solo sulla sussistenza della litispendenza, non avesse risolto altresì una questione di merito; essendo l'art. 42 cod. proc. civ. applicabile *“solo quando il giudice conosce questioni di merito “incidenter tantum” al solo fine della decisione sulla competenza o in via meramente consequenziale alla pronuncia di incompetenza”*.

Diversamente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2879 del 26/02/2003 (Rv. 560717) aveva deciso che, *“nel caso di unico giudizio con pluralità di domande, qualora la sentenza di primo grado decida nel merito una delle domande e dichiari il difetto di competenza sull'altra, la sentenza, benché unica sotto il profilo documentale, contiene statuizioni autonome e distinte e, pertanto, la decisione in ordine alla competenza, ex art. 42, cod. proc. civ., può essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento necessario di competenza e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'appello, rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza del giudice di secondo grado nella parte in cui ha riformato la pronuncia declinatoria della competenza, decidendo la domanda nel merito”*. Conforme la precedente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12607 del 28/08/2002 (Rv. 557164): *“Nell'ipotesi di unico giudizio con pluralità di domande, la sentenza di primo grado che, pur in difetto di un esplicito provvedimento di separazione, declini la propria competenza o dichiari la litispendenza per una delle domande proposte e decida nel merito le altre e distinte domande, è solo formalmente unica, atteso che contiene diverse decisioni ciascuna relativa alle varie domande proposte. Ne consegue che il capo relativo alla pronuncia sulla competenza o sulla litispendenza - essendo autonomo dagli altri - può, a norma dell'art. 42 cod. proc. civ., essere impugnato soltanto con l'istanza di regolamento necessario di competenza e che pertanto è inammissibile l'appello eventualmente proposto”*.

Così, ad avviso di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15552 del 17/10/2003 (Rv. 567499), la sentenza dichiarativa della litispendenza, emessa dal giudice di secondo grado è impugnabile soltanto con regolamento necessario di competenza, senza che rilevi in contrario la circostanza né che la sentenza di primo grado riformata abbia deciso anche il merito, né che quella di secondo grado abbia statuito sulle spese.

Per Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16752 del 21/07/2006 (Rv. 591461), *“Il regolamento di competenza è finalizzato a determinare quale sia il giudice competente a decidere una determinata causa di merito sicché, sia esso necessario o facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata - anche solo implicitamente - definita con un provvedimento avente natura di sentenza, ipotizzandosi o sostenendosi la competenza di un giudice ordinario diverso da quello adito; in particolare, ai fini della impugnabilità con regolamento facoltativo di competenza, per “decisione di merito” si intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o*

*preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia".*

I colleghi sono perciò invitati a tener conto dell'indicato contrasto nell'esame dei futuri ricorsi che dovessero riproporre la medesima questione, ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

(Red. Antonio Scarpa)

Il direttore aggiunto  
(Ulpiano Morcavallo)